



CITTA' DI MARSALA
Medaglia d'oro al Valore Civile
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

Ordinanza del Sindaco n° 107 del 17/11/2023
Riferita alla Proposta N. 117

SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI SUOLI PUBBLICI E PRIVATI, MANUTENZIONE E PULIZIA FIUMI, CANALI, TORRENTI, FOSSI.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il territorio del comune di Marsala, in occasione di intense precipitazioni piovose, negli ultimi sempre più frequenti e violente, è stato interessato da fenomeni di allagamenti, particolarmente rilevanti nella zona della foce del fiume Sossio, di alcuni tratti del fiume Birgi, lungo ampi tratti della S.S. 188 e di numerosi terreni di aziende agricole.
- da anni l'anomalo comportamento pluviometrico, che si allontana sempre più dalla tipicità mediterranea per caratterizzarsi ai climi tropicali, determina, nei casi di piogge intense e prolungate, allagamenti generalizzati;
- tale fenomeno causa sovente l'innescio di fenomeni erosivi che in tempi brevi evolvono in frane con possibili colate detritiche, mettendo a rischio la pubblica incolumità, con grave pregiudizio per la viabilità e per la sicurezza di persone e cose.

ACCERTATO che:

- la principale causa degli allagamenti è dovuta alla trasformazione del territorio operata dall'uomo che ha realizzato sempre maggiori superfici a scarsa permeabilità se non addirittura impermeabili, sia in ambito urbano (strade, piazzali, fabbricati, ecc.) che in ambito extraurbano (serre, cave, miglioramenti fondiari, ecc.) e nella mancanza di una idonea rete di canali/condotte per la raccolta e regimentazione delle acque superficiali (a fronte della continua edificazione del territorio non è stato potenziato il sistema di regimentazione delle acque);
- detta circostanza è aggravata dall'incuria, dalla mancata manutenzione e da azioni negligenti da parte dell'uomo, in particolare:
 1. da una carente tenuta dei fondi rustici e di quelli limitrofi alle vie principali e vicinali, le cui acque superficiali, non adeguatamente regimentate e convogliate, in occasione delle piogge, defluiscono sulle strade suddette, trasportando, tra l'altro, vegetazione e detriti, che intasano le vie di deflusso delle acque e provocano i disagi e le situazioni di pericolo sopra enunciate;
 2. da lavori eseguiti sui fondi che pregiudicano il naturale deflusso delle acque meteoriche e possono causare situazioni di pericolo;
 3. dalla riduzione delle naturali superfici permeabili, nonché alla scarsa attenzione alla raccolta delle acque meteoriche per un loro riutilizzo per l'irrigazione e dell'inesistenza di impianti atti a favorire l'assorbimento delle acque;

4. dallo scarico incontrollato delle acque meteoriche provenienti da fabbricati e piazzali privati su spazi pubblici.

RILEVATO che è opportuno, ai fini del mantenimento in efficienza dell'allontanamento regolare delle acque, che tutti i Proprietari e conduttori dei terreni provvedano direttamente ad eseguire la perfetta ripulitura degli alvei di detti rii e loro affluenti, in modo che sia garantito, da parte di ciascun obbligato e per la sua competenza, il libero e rapido delle acque ivi scorrenti;

RAVVISATA quindi la necessità di provvedere alla pulizia di tutti i torrenti, canali, fossati, siti nel territorio comunale di Marsala al fine di mantenere pulite e sgombre da materiali e depositi di qualsiasi genere e da vegetazione erbacce le rive degli stessi;

CONSIDERATO che occorre favorire il normale deflusso delle acque in relazione al verificarsi di abbondanti precipitazioni meteoriche;

VALUTATO lo stato di totale o parziale abbandono in cui si trovano molti canali e rii nel territorio di Marsala, accertato a seguito di sopralluoghi effettuati, con conseguente:

- aumento dei rischi di esondazione dei corsi d'acqua;
- consistente peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie degli alvei dei corsi d'acqua, con proliferazione di zanzare, topi ed altri animali;

CONSIDERATA altresì l'elevata vulnerabilità e i rischi diretti ed indiretti per la regimazione dei corsi d'acqua derivanti dalla mancata manutenzione e/o abbandono di ponti, arginature, griglie e di ogni altra opera idraulica;

CONSIDERATO che su alcuni fossi e canali da anni non vengono svolte opere di manutenzione, quali pulizia del fondo dai detriti depositati, sfalcio delle rive e taglio delle piante cresciute spontaneamente all'interno dell'alveo;

RILEVATO che per tali aree del territorio caratterizzate da elevato rischio idrogeologico in caso di alluvioni, è già esclusa categoricamente la possibilità edificatoria e l'aumento del carico antropico;

RITENUTO indispensabile, per ragioni di manutenzione idraulica, igienico- sanitarie e di sicurezza stradale, ribadire tutti gli obblighi sopra citati in modo tale che l'intera rete idrica esistente sul territorio comunale venga ricondotta e mantenuta ogni anno in perfetta efficienza al fine di evitare allagamenti delle aree circostanti, ristagni, ostacolo al libero deflusso delle acque e proliferazione di zanzare ed altri animali possibili vettori di malattie trasmissibili all'uomo;

CONSIDERATO che:

- i Sindaci, quali responsabili locali di protezione civile ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c del D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018, in sinergia con le altre Amministrazioni e gli altri Enti cui compete la manutenzione delle opere idrauliche e delle strade, sono tenuti, anche in fase di quiete, ad attivarsi per l'esecuzione degli interventi di competenza di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche e corsi d'acqua finalizzati alla facilitazione del deflusso delle acque superficiali, specie quelle di prima pioggia e quelle relative a fenomeni di piogge intense e prolungate (pulizia di caditoie, canali e condotte di acque bianche, rimozione dei rifiuti e della vegetazione infestante che limitano la funzionalità dei corsi d'acqua in particolar modo in corrispondenza di strutture di attraversamento, ecc.), nonché la realizzazione degli ulteriori interventi da porre in essere per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- sono possibili intensi eventi meteorici tali da determinare situazioni di preallerta per temporali.

RITENUTO necessario, per tutelare la pubblica e privata incolumità, porre in essere azioni miranti alla prevenzione, contrasto e mitigazione dei rischi connessi a fenomeni di natura meteo climatica, idraulica e idrogeologica ed, a tal fine, adoperarsi e vigilare per favorire il naturale deflusso delle acque piovane in relazione al verificarsi di abbondanti precipitazioni meteoriche.

VISTI:

- il Regio Decreto del 25.07.1904, n. 523, "Testo Unico sulle Opere Idrauliche" che impone ai proprietari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, dei fondi agricoli e silvicoli, il corretto mantenimento degli argini dei corsi d'acqua;
- in particolare l'art. 12 del predetto R.D., tutt'ora vigente, dove stabilisce che spetta ai proprietari frontisti la difesa e la sistemazione dei corsi d'acqua minori. Ai sensi della stessa norma è obbligo dei proprietari la pulizia e la manutenzione di alvei e sponde in corrispondenza delle opere di attraversamenti;
- quanto previsto dagli artt. 25, 26 e 27 delle Norme di Attuazione del PAI, approvate con D.P. n. 09/AdB del 06/05/2021;
- gli artt. 29, 31, 32 e 33 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni inerenti le piantagioni e siepi, la manutenzione delle ripe, la condotta delle acque in corsi d'acqua prossimi a sedi stradali e la corretta manutenzione di canali artificiali e dei manufatti esistenti al di sopra di essi;
- gli artt. 913, 915, 916, 917, 1042, 1090 e 1091 del Codice Civile relativi allo scolo delle acque, alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei, alle spese per la riparazione,

costruzione o rimozione, alla manutenzione dei canali, agli obblighi del concedente fino al luogo di consegna dell'acqua;

- la L.R. 15 maggio 1991, n. 24 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127", in particolare l'art. 8;
- la Legge n. 37 del 05/01/1994 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche".

DATO ATTO che:

- nel caso di specie ricorrono le condizioni previste dall'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., che demandano al Sindaco l'adozione di ordinanza trattandosi di situazioni contingibili e urgenti;
- fra i compiti istituzionali del Sindaco, in qualità di autorità locale di Protezione Civile, ci sono la salvaguardia della pubblica incolumità, la tutela del territorio e la prevenzione dai rischi, compreso, naturalmente, quello idrogeologico.

VISTO

- gli articoli 54 e 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 650 del Codice Penale.

CONSIDERATO che risulta necessario adottare, ciascuno per quanto di propria competenza, ogni provvedimento ritenuto utile e urgente, atto a scongiurare ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità.

ORDINA

A tutti i proprietari e conduttori di immobili e terreni in posizione limitrofa e non, alle vie pubbliche e ad uso pubblico, principali e vicinali, di porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi, per la regimentazione ed il convogliamento delle acque meteoriche, la rimozione dei detriti terrosi, dei residui della lavorazione agricola e della vegetazione e precisamente:

1. Per quanto concerne i fondi rustici è necessario che gli stessi siano dotati di "canali o scoli" con pendenze interne tali da consentire il convogliamento e lo smaltimento nei fondi stessi delle prime acque meteoriche;
2. Per quanto concerne le aree di pertinenza dei fabbricati, è necessaria la raccolta delle acque meteoriche in pozzetti e canalizzazioni, capaci di assicurare un normale deflusso delle stesse. Le stesse aree di pertinenza devono essere mantenute in condizione di pulizia e "idonee all'uso";
3. Per quanto concerne i fondi limitrofi o frontisti a strade ad uso pubblico, è necessario evitare il fenomeno di invasione dei marciapiedi e delle sedi stradali da parte di arbusti e vegetazione varia nonché terra e detriti, che costituiscono occasione di pericolo per autoveicoli e pedoni;
4. La soppressione degli scarichi pluviali ed irrigui, provenienti dai terreni, dai piazzali e dalle superfici coperte delle serre che sversano, senza autorizzazione, direttamente o indirettamente le acque sulle strade pubbliche, nelle cunette e nei fossi di pertinenza stradale.
5. Ai sensi dell'art. 32 co. 1 del D. Lgs. n. 285/92, a coloro che hanno diritto di condurre acque, ex art. 913 del c.c. non inquinate e fluenti, che scorrono grazie alla natura morfologica del terreno (senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo) nei fossi delle strade, la conservazione e pulizia di detti fossi, in difetto, di corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.

ORDINA ALTRESÌ

A tutti gli agricoltori, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, possessori, ecc. dei fondi contermini di tutti i fiumi e canali, dei loro rami principali e secondari, dei loro affluenti, e dei torrenti e di fossi, esistenti su tutto il territorio comunale, a tutti i proprietari, Enti pubblici e privati, possessori, gestori, regolatori, utenze ed agli utenti titolari dei diritti d'acqua di fiumi, canali di irrigazione, canali adduttori, incisioni naturali, compluvi naturali, canali scolmatori ed altri corsi d'acqua che attraversano il territorio comunale di Marsala, ciascuno per le rispettive competenze di provvedere:

1. ad eseguire la perfetta ripulitura degli alvei di fiumi e canali e loro affluenti, in modo che sia garantito, da parte di ciascuno obbligato e per la sua competenza, il libero e rapido deflusso delle acque ivi scorrenti;
2. all'effettuazione, con mezzo idoneo, di un intervento di asportazione, dai corsi d'acqua o dalle opere idrauliche, di tutto il materiale depositato dalle acque di piena (vegetali, terra, fango, sabbia e ghiaia) collocando lo stesso sugli argini;
3. alla realizzazione, qualora mancanti, di adeguate e idonee opere idrauliche per la raccolta delle acque meteoriche rilasciate dai terreni di propria competenza;
4. al ripristino, mediante pulizia e/o adeguamento delle sezioni, dell'efficienza idraulica delle opere sottostanti ai passi carrai privati, di raccordo fra canali d'acqua a cielo aperto;

5. ogni qualvolta sia necessario, alla rimozione dall'alveo del corso d'acqua di ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque o che possa modificarne il livello;
6. ogni qualvolta sia necessario, al mantenimento delle sponde dei fossi in modo da impedire fenomeni di franamento del terreno;
7. ogni qualvolta sia necessario, alla manutenzione periodica di pulizia delle ripe, rive, alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente.

A tutti gli agricoltori, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, possessori, ecc. dei fondi in Marsala a porre in essere, per gli impianti serricoli, accorgimenti e misure tecniche di salvaguardia e di regolazione delle piene previsti idonei ad evitare, in mancanza di idoneo recapito finale autorizzato, portate d'acqua tali da provocare la tracimazione dei canali e/o allagamenti delle zone circostanti.

AVVERTE

Tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di pulizia dei corsi d'acqua dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

È assolutamente vietato:

1. Procedere alla pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di diserbanti e dissecanti (non autorizzati);
2. Rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde del corso d'acqua.

AVVERTE ALTRESÌ

Ove detti lavori non vengano eseguiti entro il termine indicato nell'eventuale diffida adottata a seguito di accertamento, il Comune provvederà all'esecuzione d'ufficio di dette opere a mezzo di ditta privata, con rivalsa di tutte le spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati.

Le violazioni alla presente Ordinanza di seguito indicate, fatte salve quelle previste e punite dal Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e ss. mm. ii., dal D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. e i. e da altre normative speciali in materia, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i..

Per il procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della Legge 24.11.1981, n. 689.

In caso di inottemperanza e/o di mancata esecuzione alla presente ordinanza si procederà altresì secondo le forme di legge con denuncia alle competenti Autorità ai sensi dell'art. 650 C.P.

Si precisa che l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire il lavoro e le opere prescritte.

Il Comando di Polizia Municipale e le restanti Forze dell'Ordine operanti sul territorio ai quali la presente è notificata, tengano conto della presente ordinanza ai fini delle loro specifiche attività.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza si fa riferimento al "Testo Unico sulle Opere Idrauliche", al D. Lgs. n° 152/2006 e Decreti Applicativi, alle Leggi Regionali in materia, al Codice Civile, al Codice Penale, al Codice della Strada e ad ogni altra legge o norma applicabile.

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Regionale Amministrativo, nei modi e nei termini previsti dalla legge 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica.

La presente Ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi e sarà resa pubblica a mezzo degli organi di informazione, comunicata all'Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Trapani e notificata:

- Al Comando della Polizia Municipale;
- Al Settore LL.PP. del Comune di Marsala;
- Al Settore S.P.L. del Comune di Marsala;
- Al Nucleo di Protezione Civile di Marsala;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Marsala;
- Alla Polizia di Stato;
- Al Libero Consorzio Comunale di Trapani – Settore Viabilità;
- All'ANAS S.p.A. – Compartimento Sicilia;
- Alle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.;

- All'Ufficio del Genio Civile di Trapani;
- All'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
- Alla Regione Siciliana - Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica;
- Al Consorzio di Bonifica 1 Trapani.

Il Responsabile dell'atto:F.to GUASTELLA SALVATORE

Marsala, 17/11/2023

Il Sindaco
MASSIMO VINCENZO GRILLO / ArubaPEC
S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale